

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 835-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SASSO, LATINI, MIELE, LOIZZO, AMORESE, CAVANDOLI, DALLA
CHIESA, DI MATTINA, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, PRETTO,
ZINZI**

Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre
disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

Presentata il 30 gennaio 2023

(Relatore: **SASSO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminata la proposta di legge C. 835, recante « Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico », così come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento è volto a modificare il codice penale e ad introdurre altre disposizioni al fine di tutelare la sicurezza del personale scolastico;

in particolare, gli articoli da 1 a 3 istituiscono presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con funzioni di monitoraggio, consultive e di vigilanza sull'attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione del personale scolastico, demandano al Ministero iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituiscono la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;

gli articoli da 4 a 6 intervengono sul codice penale per aggravare alcuni delitti se commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola, modificando in particolare le fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale e introducendo una nuova aggravante comune applicabile a tutti i delitti commessi con violenza o minaccia;

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni relative all'istituzione dell'Osservatorio sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale che nella sentenza n. 76 del 2013 ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione;

assume rilievo anche la materia dell'istruzione, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio;

le disposizioni che attribuiscono funzioni al Ministero dell'istruzione e del merito e che istituiscono la Giornata nazionale sono riconducibili, rispettivamente, alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla materia ordinamento civile, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *g*) e *l*), della Costituzione;

le disposizioni che novellano il codice penale sono anch'esse riconducibili alla materia ordinamento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 25 luglio;

premessi che:

l'articolo 4 introduce tra le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale l'aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

l'articolo 5 modifica l'articolo 336 del codice penale (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) al fine di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, prevedendo un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

analogamente, l'articolo 6 novella l'articolo 341-*bis* del codice penale (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) introducendo una circostanza aggravante a effetto speciale – che comporta un aumento di pena fino alla metà – ove il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un

dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

valutata favorevolmente la finalità di contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti e dai loro famigliari nei confronti del personale scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di verificare i rapporti tra l'aggravante comune introdotta all'articolo 61 c.p. con quella speciale introdotta all'articolo 336, sotto il profilo del soggetto attivo della condotta;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di precisare che l'aggravante di cui all'articolo 61 trova applicazione nei delitti commessi con violenza e minaccia « a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 835, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, recante modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Osservatorio per la tutela della sicurezza del personale scolastico di cui all'articolo 1, potrà svolgere le proprie attività di monitoraggio e analisi a supporto delle funzioni già esercitate in materia dal Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di competenza del medesimo Dicastero, considerando che si tratta di attività riconducibili ai compiti istituzionali del Ministero stesso;

le attività di promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico previste dall'articolo 2 potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente all'informazione e alla comunicazione istituzionale e iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero,

senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 835 Sasso, recante modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (articolo 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (articolo 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (articolo 3);

considerato inoltre che la proposta di legge, sul versante penalistico-sanzionatorio, oltre a introdurre, tra le circostanze aggravanti comuni, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, intende modificare le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Art. 1.

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito per metà da componenti di sesso femminile, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esaminare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Art. 1.

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito **nel rispetto della parità di genere**, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, **studentesche e dei genitori** maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. *Identico:*

a) **monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera**

danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni;

b) raccogliere ed esaminare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti;

d) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

c), le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico, **ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;**

b) **monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c)**, le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, **ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;**

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte **volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;**

d) **promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;**

e) *identica;*

f) *identica;*

g) **proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;**

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie.

3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3.

(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)

1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni

h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, **anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;**

i) **incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione **e di sensibilizzazione** sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3.

(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)

1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni

ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata è celebrata annualmente nella data stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;

b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto riguarda un dirigente

ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata **di cui al primo periodo** è celebrata **il 15 dicembre di ogni anno**.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale)

1. **All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies è aggiunto il seguente:**

« 11-novies. l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« La pena è aumentata **fino alla metà** se il fatto è commesso **dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno** nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;

b) *identica* ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata **fino alla metà** se il fatto è **commesso dal genitore esercente**

scolastico o un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Identico.*

PAGINA BIANCA

19PDL0053120

19PDL0053120